

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### **Le comunicazioni di invito alla compliance relative ai redditi 2013**

di Luca Mambrin

Al fine di favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente promuovendo l'adempimento spontaneo (“**tax compliance**”) l’Agenzia delle Entrate ha recentemente inviato delle **comunicazioni** relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel **2014** dalle persone fisiche sui **redditi 2013** per verificare se in tali dichiarazioni sono stati indicati correttamente tutti i dati reddituali.

In particolare le lettere vengono inviate ai contribuenti che, **sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia confrontati con quelli dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico PF**, risulta abbiano percepito ma non dichiarato, o lo hanno fatto solo in parte, **determinate tipologie di redditi**, quali ad esempio redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione, redditi di lavoro dipendente o di pensione, assegni periodici corrisposti dal coniuge, redditi di partecipazione, redditi di capitale, plusvalenze o sopravvenienze attive, redditi di lavoro autonomo derivanti o non derivanti dall’esercizio di attività professionali.

Il documento riporta:

- **l’identificativo della comunicazione;**
- **i redditi presenti in Anagrafe tributaria che non risultano dichiarati;**
- **una tabella di dettaglio** delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente **può attivarsi** per evitare che le irregolarità riscontrate possano diventare motivo di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; **confrontati** i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi con il prospetto informativo sarà possibile per il contribuente **fornire elementi utili per giustificare in tutto o in parte l’anomalia** riscontrata ovvero **regolarizzare la propria posizione**.

Nel primo caso sarà necessario eliminare l’incongruenza segnalata nella comunicazione e qualora si abbia la necessità di richiedere ulteriori **informazioni** il contribuente può rivolgersi:

- ad un **centro di assistenza multicanale** (CAM), attraverso i numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 dal cellulare;
- alla **Direzione provinciale di competenza**;
- a uno **degli uffici territoriali** della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi nel caso in cui si ritenga che i dati riportati in dichiarazione siano corretti sarà possibile

eliminare l'anomalia segnalando all'Agenzia delle Entrate **fatti, elementi e circostanze** non conosciuti oltre che **presentare idonea documentazione**. È possibile trasmettere documentazione in formato elettronico tramite il **canale CIVIS**, il canale di assistenza telematica dell'Agenzia delle Entrate, utilizzabile solo da utenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia.

Invece, nel caso in cui il contribuente **riconosca gli errori** rilevati dall'Agenzia, sarà possibile correggerli mediante il **ravvedimento operoso**. In particolare si dovrà:

- **presentare una dichiarazione integrativa;**
- versare le **maggiori imposte** dovute e **gli interessi**, calcolati al **tasso legale** annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versare, in misura ridotta, **le sanzioni** specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

Per la presentazione della **dichiarazione integrativa** si dovrà utilizzare il modello Unico PF 2014 e dovranno essere indicati, **oltre i redditi non dichiarati, anche tutti gli altri dati** (redditi, oneri e crediti) già esposti nella **dichiarazione originaria** che non richiedono modifiche; inoltre sarà necessario tener conto del debito o del credito emerso nella dichiarazione originaria. Nella dichiarazione integrativa dovrà essere barrata la casella **"dichiarazione integrativa"** presente nel **frontespizio** del modello e sarà necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali sono stati invece modificati.

Il **versamento delle maggiori imposte**, degli interessi e delle sanzioni deve essere effettuato utilizzando il **modello F24**, avendo cura di riportare il **"codice atto"** indicato in alto a sinistra della comunicazione ricevuta.

La **sanzione** da versare, applicando il ravvedimento operoso, è pari al **30%** della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa. In caso di dichiarazione infedele la misura della sanzione è pari ad **1/6 del minimo**, ossia **del 90% delle maggiori imposte dovute** (180% il massimo).

In presenza di **canoni di locazione di immobili** ad uso abitativo non dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella effettiva per i quali si è optato per la **cedolare secca** le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione si applicano in **misura raddoppiata**. In particolare:

- da un **minimo di 180%** ad un massimo del **360%** se i canoni non sono stati dichiarati o sono stati dichiarati solo parzialmente, pertanto la sanzione da applicare deve essere pari al **30% della maggiore imposta determinata** (1/6 del minimo);
- da un **minimo di 240%** ad un **massimo del 480%** in caso di omessa dichiarazione, pertanto la sanzione da applicare deve essere pari al **40% della maggiore imposta determinata** (1/6 del minimo).

Infine per quanto riguarda gli interessi questi devono essere calcolati al **tasso legale annuo vigente**, rapportato ai giorni di ritardo, tasso pari al 2,5% dal 01.01.2012 al 31.12.2013, pari al 1% per l'anno 2014, allo 0,5% per l'anno 2015, allo 0,2% per il 2016 e pari allo 0,1% per il 2017.

Per determinare agevolmente la misura delle sanzioni e degli interessi dovuti con il ravvedimento l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul suo sito internet il software **“Compliance – calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti”**.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)